



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio artigianato e commercio

Via G.B. Trener, 3 (Tre Torri) – 38121 Trento

T +39 0461 494786

F +39 0461 494747

pec serv.artcom@pec.provincia.tn.it

@ serv.artcom@provincia.tn.it

web www.commercio.provincia.tn.it

Ai tutti i **Comuni**
della provincia di Trento
LORO SEDI

Al Consorzio dei Comuni Trentini

Consiglio delle autonomie locali

Via Torre Verde, 21

38122 TRENTO

**Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura**

Via Calepina, 13

38122 TRENTO

**All'Unione delle imprese, delle attività
professionali e del lavoro autonomo –
Confcommercio – Imprese per l'Italia
Trentino**

Via dei Solteri, 78

38121 TRENTO

Alla Confesercenti del Trentino

Via E.Maccani, 207

38121 TRENTO

**Alla Federazione Trentina
della Cooperazione**

Via Segantini, 10

38122 TRENTO

Alla Federdistribuzione

Via Albricci, 8

20122 MILANO

**All'Associazione artigiani e piccole
imprese della provincia di Trento**

Via Brennero, 182

38121 – TRENTO

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 "*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022*".

Con la legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 concernente "*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022*" sono state apportate, fra le altre, anche alcune modificazioni alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010) ed alla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale); la legge provinciale n. 21 del 2021 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 – numero straordinario n. 3 – del 27 dicembre 2021 ed è entrata in vigore dal 28 dicembre 2021.

In relazione alle modifiche introdotte dalla legge in oggetto, alla cui lettura si rimanda, si riportano di seguito alcune indicazioni rispetto alle principali novità.

- Esercizi di vicinato:

Con l'articolo 30, commi 2 e 3 della legge provinciale n. 21 del 2021, sono state rispettivamente soppresse le parole "*di gastronomia*" contenute nell'alinnea del comma 5 dell'articolo 8 e "*a perdere*" contenute nell'articolo 8, comma 5, lettera c) della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17.

Con le modifiche normative introdotte, si consente, all'interno degli esercizi di vicinato, il consumo immediato di prodotti alimentari posti in vendita, comprese ora (con la soppressione delle parole "*di gastronomia*") le bevande, a condizione che vengano utilizzati esclusivamente piani di appoggio e che sia escluso il servizio di somministrazione. Anche in un'ottica di contenimento di produzione di rifiuti e di utilizzo di plastiche e materiali non riciclabili, viene inoltre consentita ora la possibilità di fornire stoviglie e posate anche riutilizzabili in metallo e vetro (e non solo monouso a perdere come prevedeva la disposizione previgente), a condizione tuttavia che le stesse siano poste a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto senza che ci sia un'attività, da parte del titolare, di preparazione e apparecchiatura della tavola che rappresentano modalità proprie della ristorazione e della somministrazione di bevande.

A tale riguardo si evidenzia la necessità del rispetto delle norme igienico sanitarie per quanto concerne la pulizia, il lavaggio e la sanificazione delle stoviglie e posate riutilizzabili e non più a perdere come prevedeva la norma previgente.

Anche la prescrizione della presenza di soli piani di appoggio (e non posti a sedere) risponde all'esigenza di mantenere un elemento di distinzione con gli esercizi di somministrazione (disciplinati con la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 che stabilisce puntuali – e più selettive - regole di accesso, la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela e la sorvegliabilità dei locali) ed è finalizzata a non consentire il consumo di

alimenti e bevande sul posto con caratteristiche del tutto simili agli esercizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, con lunga permanenza nel luogo di consumo.

Per lo stesso motivo viene confermata l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, consistente nell'ordinazione al tavolo e nel relativo servizio da parte di personale, attività proprie della somministrazione, così come rimane esclusa la presenza e l'uso di attrezzatura tipica degli esercizi pubblici quali macchine del caffè, spine per le bevande ecc. che comportano l'intervento dell'operatore.

- Artigiani ed industriali:

Con l'articolo 30, comma 1 della legge provinciale n. 21 del 2021, sono state soppresse le parole "a perdere" contenute nell'articolo 7, comma 1 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17.

A tale riguardo si ripropongono le indicazioni riportate nel punto precedente per gli esercizi di vicinato, con l'avvertenza che per gli artigiani ed industriali rimane confermata la possibilità di consentire il consumo immediato soltanto dei prodotti di **gastronomia** di loro produzione (con esclusione quindi delle bevande, fatto salvo quanto di seguito indicato per i produttori di birra artigianale).

- Produttori di birra artigianale:

Con l'articolo 31, comma 1 della legge provinciale n. 21 del 2021, è stato inserito il nuovo comma 2 bis all'articolo 13 della legge provinciale n. 9 del 2000.

Con la modifica normativa recentemente introdotta, i produttori di birra artigianale potranno consentire, nei locali di produzione o ad essi adiacenti, il consumo sul posto della birra da loro prodotta, solo su piani di appoggio che, in termini di superfici, possono rappresentare il 10 per cento della superficie complessiva e in ogni caso non eccedente i 10 metri quadrati complessivi.

Si evidenzia che, per questa specifica fattispecie, la norma stabilisce che dovrà essere garantita la presenza di adeguati servizi igienici a disposizione della clientela.

Questa disposizione ricalca quanto già previsto per gli artigiani e gli industriali all'articolo 7 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (che, si ripete, riguarda soltanto i generi di gastronomia) e per gli esercizi di vicinato all'articolo 8 della medesima legge provinciale. Anche per questa fattispecie, valgono le indicazioni già proposte, in particolare per quanto riguarda l'uso di bicchieri riutilizzabili (con conseguente rispetto delle norme igienico sanitarie per quanto riguarda la loro pulizia e lavaggio) e l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, ivi compreso il divieto di utilizzo di macchine ed attrezzature con l'intervento da parte dell'operatore, tipiche degli esercizi di somministrazione di bevande.

- Plateatici per pubblici esercizi.

Si segnala che con l'articolo 26, comma 3 della legge provinciale n. 21 del 2021, è stato inserito il nuovo comma 10 bis all'articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020 che consente, previa deliberazione della Giunta provinciale, di prorogare fino al termine massimo del 31 dicembre 2022 l'efficacia dell'articolo 43 medesimo (ad eccezione dei commi 6 e 9) inerente la "*procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico*".

Con deliberazione n. 2404 del 30 dicembre 2021, la Giunta provinciale ha dato attuazione a quanto stabilito dall'articolo 26 della legge provinciale n. 21 del 2010 **ed ha esteso fino al 30 giugno 2022** l'efficacia delle previsioni del citato articolo 43 della legge provinciale n. 3 del 2020, con riserva di ulteriore estensione nel momento in cui si dovesse eventualmente verificare un protrarsi dello stato di emergenza pandemica ovvero degli effetti della crisi economica conseguente alla pandemia.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

LA DIRIGENTE

- dott.ssa Franca Dalvit -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).